

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
(art. 3 Legge n. 23 dell'11.01.1996)

Tra la Provincia di Brescia e l'Istituto

viene redatto il presente protocollo d'intesa che regola il trasferimento dei fondi per il funzionamento degli Istituti Scolastici per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 tra il Dirigente _____ in rappresentanza della Provincia medesima ai sensi dell'art.58 dello Statuto Provinciale ed il Dirigente Scolastico Prof. _____ dell'Istituto D'Istruzione di II° grado _____

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15.3.1997 concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Premesso:

- che la Legge n. 23 dell'11.01.1996, all'art. 3, comma 4, dispone che "gli enti territoriali competenti possono autorizzare la gestione diretta alle singole istituzioni scolastiche, per funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie";
- che la Provincia ritiene opportuno autorizzare altresì alle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge citata, la gestione diretta relativa alle spese varie d'ufficio;
- che le istituzioni scolastiche, al fine di snellire i procedimenti, usufruiranno dei fondi necessari ad espletare le funzioni relative alla manutenzione ordinaria e le funzioni relative alle spese varie d'ufficio;
- che il Presidente della Provincia con decreto n. del esecutivo ai sensi di legge, ed il Dirigente Scolastico Prof. _____ hanno approvato il presente protocollo d'intesa che definisce i criteri ispiratori ed i principi che regolamentano la natura, le modalità di quantificazione e di utilizzo del fondo.
- che il presente protocollo d'intesa sostituisce l'atto già in essere tra la Provincia di Brescia e gli Istituti Scolastici di competenza, stipulato a suo tempo in ottemperanza a quanto disposto all'art.3 comma 4 Legge 23 dell'11 Gennaio 1996, ed in scadenza al 31.12.2014;

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La Provincia di Brescia, con l'approvazione del Bilancio, definisce per ciascun anno la quota del fondo provinciale destinato all'Istituto scolastico per la gestione diretta di funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e di funzioni relative alle spese varie d'ufficio, come descritte nella L. 23/96.

- Le istituzioni scolastiche, provvederanno, anche per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 alla stipula dei contratti di assistenza tecnica e di manutenzione degli impianti relativi alla sicurezza [ascensori (con verifica biennale CENPI) – certificazione messa a terra e scariche atmosferiche – estintori – porte rei – impianti allarme ed antintrusione – condizionatori uffici e spazi specifici – verifiche periodiche delle attrezzature delle palestre – servizio di vigilanza notturno e festivi – derattizzazione - spurghi – smaltimento rifiuti speciali]. Oltre tale data la Provincia di Brescia si farà carico sia dell'organizzazione che del pagamento diretto alle ditte dalla stessa incaricate.

L'assegnazione del fondo effettuata dopo l'approvazione del Bilancio provinciale è provvisoria e si riferisce all'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio successivo. L'assegnazione provvisoria utilizza quale base di riferimento le risorse finanziarie destinate agli istituti scolastici per l'esercizio finanziario in corso al 30 settembre dello stesso anno. L'assegnazione definitiva del fondo viene comunicata all'Istituto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta Provinciale del Piano Esecutivo di Gestione per lo stesso esercizio finanziario cui il fondo si riferisce.

Al fine della predisposizione da parte della Provincia del bilancio dell'anno successivo, il Dirigente Scolastico, entro e non oltre la seconda decade di gennaio, presenta alla stessa una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nel precedente anno finanziario nelle materie oggetto del presente Protocollo. Qualora il Dirigente Scolastico non presenti il consuntivo, entro il termine previsto della seconda decade di gennaio, il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia determinerà autonomamente l'ammontare del Fondo per l'Istituto sulla base dei dati storici di spesa dell'istituto stesso.

Art. 2

Con l'approvazione del Bilancio annuale e relativo PEG la Provincia determinerà l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a coprire le spese relative alle funzioni di cui al precedente art. 1 delegate agli Istituti Scolastici.

La ripartizione del Fondo verrà effettuata con i seguenti criteri:

- a. 60% dell'ammontare complessivo a disposizione per manutenzioni ordinarie, spese varie ecc.;
- b. 40% dell'ammontare complessivo a disposizione per interventi straordinari gestito dalla Provincia per situazioni eccezionali;

I parametri di ripartizione della percentuale di cui al punto a) saranno stabiliti nel seguente modo

- 60% quota fissa per ogni Istituto;
- 40% per fasce di complessità come da graduatoria dell'USR Lombardia, secondo la suddivisione in base ai parametri concernenti la dimensione, la complessità, il contesto territoriale ed il correlato grado di responsabilità gravante sul Dirigente Scolastico, così specificate :
 - a) 45% per Istituti Scolastici individuati in Prima Fascia
 - b) 30% per Istituti Scolastici individuati in Seconda Fascia
 - c) 25% per Istituti Scolastici classificati in Terza e Quarta Fascia.

Con cadenza annuale la Provincia pubblica la rendicontazione delle somme assegnate nel precedente esercizio finanziario a ciascuna istituzione scolastica (quota fissa e quota variabile per fascia di complessità di appartenenza), specificando anche gli interventi straordinari effettuati, finanziati con il 40% dell'ammontare complessivo a disposizione della Provincia per "situazioni eccezionali".

Art. 3 - Gli istituti scolastici utilizzano le risorse complessivamente assegnate dalla Provincia per le spese che la L. 23/96 e la successiva normativa prevedono come specifiche funzioni di quest'ultima: manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti, spese varie d'ufficio, arredamento degli spazi didattici e degli uffici, spese per le utenze telefoniche, spese per utilizzo palestre distanti dalle sede e relativi trasporti. Per i contratti di manutenzione relativi alla sicurezza (si veda elenco dettagliato in art.1, secondo capoverso) gli Istituti Scolastici provvederanno solo per il periodo 01/01/2015 -31/12/2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la somma utilizzata dalla Provincia per la stipula dei contratti di assistenza tecnica e di manutenzione degli impianti relativi alla sicurezza verrà decurtata dall'intero fondo annuo a disposizione per il funzionamento degli istituti scolastici e non esclusivamente dalla somma relativa al punto a) dell'articolo 2.

Art. 4 - La responsabilità per i danni derivanti da atti volontari, nel caso in cui gli autori siano identificati, ricade su chi causa il danno. L'azione risarcitoria dovrà essere esercitata dal dirigente scolastico, che si impegna ad adottare meccanismi di controllo e sorveglianza che consentano di identificare chi commette atti vandalici, nonché misure di prevenzione che riducano i costi per la manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Provincia. Il dirigente scolastico si impegna a non consentire l'uso improprio dei beni mobili ed immobili dell'istituto scolastico, a salvaguardia degli stessi.

Nell'eventualità che gli studenti dell'istituto scolastico occupino con azioni di forza l'immobile scolastico, il Dirigente Scolastico ne darà immediata comunicazione alla Provincia. Qualora ciò non avvenga gli oneri per i danni derivanti dall'occupazione non saranno posti a carico del fondo.

Art. 5 - Il fondo, omnicomprensivo per le spese di manutenzione e per le spese varie d'ufficio, dovrà essere iscritto nel bilancio della Scuola e sarà gestito sotto la diretta responsabilità del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Amministrativi e di Segreteria.

Art. 6 - Il fondo assegnato dalla Provincia all'Istituto sarà erogato con le seguenti modalità:

- un acconto (pari al 30% del fondo stabilito dalla Provincia sulla base del riparto provvisorio di cui all'art. 1) entro il mese di Marzo
- un secondo acconto (pari al 30% del fondo stabilito dalla Provincia sulla base del riparto provvisorio di cui all'art. 1) entro il mese di Giugno
- un terzo acconto (pari al 40% del fondo stabilito dalla Provincia sulla base del riparto provvisorio di cui all'art. 1) entro il mese di Ottobre

I termini sopra indicati possono essere sospesi in caso di necessità di verifica in contraddittorio fra l'Istituto Scolastico e la Provincia della documentazione consegnata dall'Istituto medesimo.

Art. 7 - Gli Istituti gestiranno il fondo assegnato secondo le norme previste dal Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in base agli obblighi connessi alla normativa di settore in vigore.

Art. 8 - Il rendiconto dovrà essere inviato al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia incaricato della gestione del fondo, entro la scadenza indicata nell'art.1, ultimo capoverso del presente Protocollo.

La documentazione contabile (fatture ecc.) non deve essere inviata all'Ufficio Pubblica Istruzione, ma conservata dall'Istituto scolastico ed essere resa disponibile in qualunque momento alla Provincia per le eventuali verifiche

Art. 9 - L'Istituto, per la manutenzione ordinaria e per le spese varie d'ufficio, dovrà rispettare il finanziamento autorizzato dalla Provincia.

Qualora per ragioni oggettive e motivate l'istituto scolastico necessiti di integrazioni al fondo assegnato, deve farne immediata richiesta alla Provincia. La Provincia la valuterà e, qualora la ritenga motivata, erogherà la somma richiesta compatibilmente con la disponibilità finanziaria utilizzando le risorse indicate all'art. 2 Punto b); in caso di mancata disponibilità finanziaria, la Provincia potrà autorizzare la spesa condizionandola al versamento della somma nell'anno successivo a quello di riferimento: in tal caso l'importo verrà decurtato dal fondo provinciale a disposizione in riferimento sempre all'art.2 Punto b).

Il fondo può essere utilizzato unicamente per il sostenimento di spese che in base alle disposizioni normative vigenti sono a carico della Provincia. La Provincia non riconoscerà spese la cui attribuzione di competenza sia dubbia. Nell'eventualità l'istituto utilizzi le risorse provenienti dal presente fondo per sostenere spese che la Provincia ritiene non siano di propria competenza, il loro importo sarà detratto dal saldo o, qualora incapiante, dall'assegnazione per l'anno finanziario successivo.

Qualora l'istituto scolastico abbia dubbi riguardo la competenza della spesa, può presentare istanza alla Provincia per avere chiarimenti. Essa deve essere inoltrata al Servizio Pubblica Istruzione che gestisce il fondo. La Provincia comunicherà la sua decisione entro 30 giorni.

Art. 10 - Gli arredi acquistati con il fondo straordinario dovranno essere acquisiti all'inventario dei beni della Scuola, secondo il Suo regolamento di contabilità.

Art.11 – La Provincia concede in gestione all'Istituzione Scolastica l'utilizzo, in orario extrascolastico, di aule magne, aule e/o spazi diversi. Tali spazi, oltre ad essere utilizzati per le

attività dell'Istituto Scolastico, potranno essere concessi anche ad attività didattico/culturali a soggetti esterni all'Istituto, previa insindacabile autorizzazione della Provincia non oltre le 24 ore dalla trasmissione della richiesta. Il rimborso delle spese, al netto di quelle sostenute dall'istituto scolastico, viene introitato dalla Istituzione scolastica per essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo per la manutenzione ordinaria già assegnato annualmente dalla Provincia. L'utilizzo da parte di soggetti esterni non dovrà interferire con la destinazione principale scolastica, e a tal proposito gli spazi di cui sopra verranno utilizzati e lasciati liberi in condizioni di manutenzione ottimali.

Art. 12- La durata del presente protocollo è triennale, a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 13 - Il presente protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso.

Brescia,

Provincia di Brescia

Istituto Scolastico

Servizio Pubblica Istruzione